

Capitolo 2

La pubblica sicurezza

Sommario

1. La Polizia di sicurezza. - 2. Fonti normative della Pubblica Sicurezza: il Testo Unico di Pubblica Sicurezza e le leggi complementari. - 3. L'assetto della Pubblica Sicurezza e gli interventi della Corte Costituzionale.
4. La depenalizzazione. - 5. Quadro riassuntivo. - 6. Le sanzioni amministrative accessorie.
7. Quadro sintetico del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie.

1. La Polizia di sicurezza

A) Generalità

La **polizia di sicurezza** è quella *Branca della polizia amministrativa* di esclusiva competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza, diretta a **vigilare sull'ordine pubblico** (*inteso, quest'ultimo, come ordine sociale*), sui diritti e sulla sicurezza fisica dei cittadini, contro ogni comportamento illecito ed imprudente.

Dopo l'unità d'Italia, intervennero varie riforme legislative in materia di P.S., confluite nell'attuale T.U.L.P.S. del 1931, che, all'**art. 1**, definisce le *funzioni di pubblica sicurezza* poste a «*garanzia dell'integrità fisica o psichica della **persona** e della sicurezza del possesso dei **beni** di sua primaria importanza*».

Tale articolo simboleggia l'attenzione, da parte del legislatore del tempo, nei confronti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tali principi, peraltro, sono stati ridefiniti, in epoca più recente in una prospettiva *garantista* a seguito dell'emanazione della legge 1-4-1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*), il cui art. 24 ha inserito, tra i «*compiti istituzionali*» propri della Polizia di Stato, anche quello della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La **polizia di sicurezza** si esplica, essenzialmente, come attività di **prevenzione** per impedire il compimento di atti od attività contrastanti con l'ordinamento giuridico o, comunque, in grado di infrangere l'ordinata e pacifica convivenza civile.

Nell'esplicare tale attività, la P.S. adotta tutti i provvedimenti e misure, preventive e repressive necessari, previste dalle norme.

B) Controllo sociale e polizia di sicurezza

Nello stato liberale e ancor più nell'*ordinamento fascista* gli apparati di polizia esercitavano un penetrante *controllo sociale* che trovava nell'*attività autorizzatoria* la sua arma più convincente nei confronti di quei sudditi che senza le prescritte autorizzazioni non potevano esercitare determinate attività.

Con l'avvento della Costituzione le cose sono cambiate in quanto i poteri già «spettanti alle polizie» sono stati fortemente attenuati e limitati per il prevalente interesse a garantire la libertà del cittadino e, in genere, della persona.

La «*potatura vigorosa*» (COLACITO) del testo del T.U.L.P.S. da parte della Corte Costituzionale ha consentito di portare nel norme del T.U.L.P.S. nell'ambito della *legalità* Costituzionale, del rispetto della *divisione dei poteri*, del *pluralismo* e dei diritti dell'uomo e del cittadino.

C) Significato attuale dell'attività di P.S.

La «*pubblica sicurezza*» costituisce, come nota FAMIGLIETTI, un **momento operativo** della «**forza**» dello Stato che rappresenta la diretta espressione della sua *sovranità* e che si sostanzia nel **monopolio pubblico degli strumenti di restrizione dei diritti** dei singoli per la preservazione dell'*ordinamento* e del *corpo sociale* (CAMERLENGO).

È proprio il *ridimensionamento della sovranità*, dovuto alle successive *interferenze* delle istituzioni e organismi *sovranazionali, regionali e locali*, il *primo momento* di trasformazione dell'attività di P.S.

Il *secondo* è, invece, da riscontrarsi nella *primaria evidenza* riconosciuta dalla Corte Costituzionale e dalle numerose convenzioni internazionali ai *diritti dell'uomo e del cittadino* che hanno drasticamente ridimensionato, nel corso della seconda metà del secolo scorso, i limiti discrezionali e operativi riconosciuti all'attività di P.S.

È sorta, così, la necessità di creare, attraverso lo strumento legislativo, le necessarie forme di equilibrio tra «*autorità e libertà*», «*sicurezza e diritti rivalutabili dell'uomo*» e con essa la rifondazione del concetto di «*diritto di polizia*» basato su nuovi presupposti istituzionali alla luce della vigente forma di Stato *democratico e pluralista* disegnato dalla Costituzione repubblicana.

È così stato affermato (v. art. 24 legge 121/1981) il principio secondo cui l'*attività di P.S.* deve porsi «*al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini*» e «*alla tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei singoli*».

All'attività di P.S., dunque, è stata affidata una *nuova missione istituzionale*: che il riconoscimento dei diritti e delle libertà del *singolo* non travalichi i limiti posti dal Costituente finendo col pregiudicare la libertà, i diritti della *comunità* statale o, peggio, realizzare un attacco alle istituzioni dello Stato democratico.

L'attenzione e l'attività di P.S. deve, infine, essere anche rivolta a vigilare sulle cd. «*condotte eversive*» che, monitorando l'attività dei singoli, preservino e difendano la Repubblica.

2. Fonti normative della Pubblica Sicurezza: il Testo Unico di Pubblica Sicurezza e le leggi complementari

Non costituisce una impresa facile circoscrivere il *diritto di polizia* data la grande mole di attività che la stessa è chiamata a svolgere nello Stato, né stabilire una normativa unitaria, seppur solo di principio, che possa valere per tutte le attività.

Tuttavia volendone dare una definizione potremmo dire che si tratta di una *materia* nella quale confluiscono «*principi e norme costituzionali*» e «*leggi dello Stato e delle regioni*» finalizzate a regolare i rapporti tra i cittadini e particolari settori del contesto sociale, allo scopo di garantire, nell'interesse della collettività, l'**ordine** e la **sicurezza pubblica**.

Il diritto di polizia comunque, pur attingendo da parecchi settori dell'ordinamento giuridico, trova le fonti primarie in due testi normativi quali **R.D. 18 giugno 1931, n. 773** e nel relativo Regolamento di esecuzione **R.D. 6 maggio 1940, n. 635**.

Si tratta di due provvedimenti che sebbene «datati» rimangono ancora oggi un efficace e attuale strumento normativo per prevenire le turbative e i disordini, anche se il legislatore, al fine di adattare tale normativa alla nuova concezione di *ordine e sicurezza pubblica* dovuta ai mutamenti della società, è più volte intervenuto integrando, modificando e, talvolta drasticamente abrogando, interi settori normativi, per sostituirli con «nuove» e più specifiche disposizioni, a volte con **Testi Unici**, si pensi, ad esempio, al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 *T.U. stranieri*, o al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, *T.U. in materia di sostanze stupefacenti*.

In origine anche la disciplina delle **misure di prevenzione**, ossia quelle misure di tipo amministrativo finalizzate ad impedire che soggetti socialmente pericolosi potessero porre in essere episodi delittuosi e dannosi per la società, erano contenute nel Testo Unico di P.S., poi nel corso degli anni per far fronte al sempre crescente fenomeno della criminalità organizzata, sono state emanate continue e sempre nuove disposizioni di legge (fra cui la L. 1423/1956, *legge fondamentale sulle misure di prevenzione*; la L. 575/1965 cd. **legge antimafia**; il D.L. 4/2010, conv. in L. 646/2010 *sulla confisca e sequestro dei beni alla criminalità*) che hanno dato vita ad una frammentaria legislazione antimafia che ha indotto il legislatore ad emanare un provvedimento che raccogliesse l'intero «Corpus» della complessa materia per cui il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159, cd. *Codice delle leggi antimafia*.

In questa sede non va dimenticata la disciplina delle **armi**, anch'essa regolata da una corpora normativa (L. 18-4-1975, n. 110), nonché la fondamentale legge di **depenalizzazione** (D.Lgs. 24-11-1981, n. 689) che ha trasformato in illeciti amministrativi numerosi illeciti penali. Con essa si è provveduto alla redazione di una disciplina organica delle sanzioni applicabili alle violazioni amministrative prescrivendo per la loro applicazione un procedimento che, sebbene più snello di quello penale, garantisse il diritto di difesa al responsabile consentendogli sia la possibilità del contraddittorio sia dell'impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa delle sanzioni amministrative, ex art. 22, D.Lgs. 689/1981 cit..

Si ritiene quindi necessario quando si tratta di pubblica sicurezza affiancare alla normativa fondamentale costituita dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione, tenere anche conto di un corredo di norme complementari dirette a fornire un quadro quanto più possibile completo della materia.

Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza è composto di **X titoli** a loro volta suddivisi in **capi**.

I titoli sono i seguenti:

- I - *Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione* (artt. 1-17sexies), suddiviso in *quattro* capi.
- II - *Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica* (artt. 18-67), suddiviso in *sei* capi (Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; Delle cerimonie religiose; Delle raccolte di armi; Delle armi; Della prevenzione di infortuni e disastri; Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi).
- III - *Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici* (artt. 68-132), suddiviso in *sette* capi (Degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici; Degli esercizi pubblici; Delle tipografie e arti affini e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico; Delle agenzie pubbliche; Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori; Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti; Disposizioni finali).
- IV - *Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata* (artt. 133-141).
- V - *Degli stranieri* (artt. 142-152) suddiviso in *due* capi.

- VI - *Disposizioni relative alle persone pericolose per la società* (artt. 153-189) suddiviso in due capi (Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti; Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio o degli espatri abusivi).
Il titolo VI prevedeva anche altri capi le cui norme sono state abrogate da leggi successive (in materia di ammonizione di minori degli anni diciotto e di confino di polizia).
- VII - *Del meretricio* (artt. 190-208), abrogato e sostituito dalla L. 20-2-1958, n. 75 (legge Merlin).
- VIII - *Delle associazioni di enti ed istituti* (artt. 210-213).
- IX - *Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra* (artt. 214-219).
- X - *Disposizioni transitorie e finali* (artt. 220-224).

Le disposizioni del Testo Unico sono poi integrate dalle norme del **Regolamento per l'esecuzione** dello stesso (R.D. 6-5-1940, n. 635), nonché, come detto, da *numerose disposizioni di legge* che hanno, in epoca successiva, disciplinato *particolari settori*.

In questa sede giova ancora ricordare la **L. 1-4-1981, n. 121**, la quale non solo ha notevolmente rivoluzionato la struttura organica del personale appartenente alla P.S. (detta oggi «*Polizia di Stato*»), ma ha anche modificato profondamente le *finalità* ed i compiti della Polizia, alla luce dei *diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione*.

L'art. 24 della L. 121/81, infatti, pone al primo posto, tra i compiti istituzionali della Polizia di Stato, la quale esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e al servizio dei cittadini, *la tutela e l'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini della Repubblica*. Sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato è stato emanato il D.Lgs. 5-10-2000, n. 334.

Testo Unico: i testi unici sono gli atti che **raccogliono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo**.

È possibile distinguere fra testi unici:

- **normativi** (innovativi, delegati o di coordinamento), se modificano o abrogano le disposizioni legislative esistenti. In questo caso, provvedendo il testo unico a modificare la disciplina esistente, viene richiesta una maggiore garanzia per il procedimento di formazione: sono deliberati dal governo sotto forma di decreti legislativi in base a una legge-delega del Parlamento;
- **compilativi** (non innovativi o di mera compilazione), se si limitano al raccoglimento in un unico atto delle norme già esistenti, lasciando immutata la legislazione vigente. In questo caso, non essendo prevista alcuna innovazione normativa, dal punto di vista procedurale la redazione avviene su autonoma iniziativa del governo o, al più, in base a una *mera autorizzazione* del Parlamento.

Esistono, poi, i testi unici **misti**, aventi cioè ad oggetto non solo il coordinamento di disposizioni di fonte primaria (*potestà legislativa delegata*) ma anche la raccolta di disposizioni di rango secondario (*potestà regolamentare delegificante*).

Tali forme di testi unici suscitavano in dottrina molte perplessità dal momento che conferivano poteri molto ampi al Governo e inoltre perché, nonostante l'intento di razionalizzare il sistema, la natura mista di tali testi generava in realtà confusione (CICCONETTI).

Quindi, al fine di superare i dubbi che i testi unici misti generavano in considerazione della possibilità di esercizio di due poteri differenti (legislativo e regolamentare), la L. 24 novembre 2000, n. 340 ha previsto l'emanazione di un testo unico di cognizione (testo A) che raccoglie le disposizioni di un decreto legislativo (testo B) e di un regolamento (testo C).

3. L'assetto della Pubblica Sicurezza e gli interventi della Corte Costituzionale

Sebbene la *Costituzione* abbia introdotto fondamentali innovazioni sia nell'*organizzazione dei pubblici poteri* sia nel *regime delle libertà* e siano quindi mutati i presupposti e i modi

di intervento della pubblica sicurezza, il legislatore non ha ancora disciplinato con una legge organica l'intera *attività di pubblica sicurezza*, preferendo, invece, intervenire in maniera episodica e frammentaria in base a spinte contingenti (così, ad esempio, in tema di ordine pubblico si ricordi la «*legislazione dell'emergenza*» emanata per combattere il fenomeno del terrorismo o la successiva normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso).

Ditalché resta tuttora vigente il *Testo unico delle leggi di P.S.*, introdotto con R.D. 18-6-1931, n. 773 durante il regime fascista, che costituiva uno strumento ampiamente limitativo delle libertà attraverso una meticolosa previsione di attività finalizzate alla disciplina di *situazioni oggettivamente pericolose*, per realizzare un sistematico controllo sociale in ossequio ai principi del *totalitarismo* del regime fascista.

L'Autorità di P.S. era legittimata a vigilare, attraverso l'imposizione di obblighi vari o il rilascio di autorizzazioni, i più diversi settori della *vita privata dei cittadini* (si pensi ad es. alle riunioni pubbliche, alle cerimonie religiose, ai trattenimenti pubblici, agli esercizi pubblici, attività di questua o colletta, associazioni, enti, istituti etc.) e della *vita economica del paese* (industrie pericolose, mestieri rumorosi e scomodi, tipografie, stampa etc.).

In tal modo, l'autorità di P.S. era in grado di tenere sotto controllo l'intera vita sociale e quindi di monitorare qualunque *fenomeno criminoso* o *situazione di pericolo pubblico*.

Nel corso degli anni il T.U.L.P.S. è stato oggetto di un ampio e diffuso sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, nel tentativo in *primis*, di armonizzare il «*regime autorizzatorio*» in esso previsto con i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione; è stato altresì oggetto di successive modifiche e integrazioni legislative in relazione ad alcune delle materie in esso contenute e abrogato numerose norme del T.U.L.P.S., come si vedrà nel seguito della trattazione.

4. La depenalizzazione

A) Nozione e obiettivi

Nell'ambito dei fatti illeciti, insieme alle tradizionali figure dell'**illecito civile** (che determina l'obbligo di risarcire il danno in capo al privato che, con la propria condotta dolosa o colposa, *contra ius*, abbia provocato un danno patrimoniale ad un terzo) e dell'**illecito penale** (consistente nella condotta dell'individuo contraria ad un precetto normativo che sanziona la violazione con l'applicazione di una pena), sempre più diffusione ha trovato nel nostro ordinamento la disciplina dell'**illecito amministrativo**.

Con tale denominazione si indica, comunemente, la trasgressione di un precetto normativo, sanzionata dal legislatore con una risposta di carattere amministrativo, disciplinare, patrimoniale od interdittivo.

In linea generale, per distinguere l'illecito amministrativo da quello penale, occorre avere riguardo al tipo di sanzione applicabile, nonché ad ulteriori caratteri distintivi individuali. Con la depenalizzazione, cioè:

- si concede la possibilità, anche al *legislatore regionale*, di introdurre alcune ipotesi di illeciti amministrativi (diversamente, le Regioni non possono emanare norme di carattere penale);

- si ottiene la non riconducibilità, alle sanzioni amministrative, degli effetti propri dell'illecito penale (si pensi alla irrilevanza di tali violazioni ai fini dell'iscrizione nel casellario giudiziale);
- si realizza la possibilità che l'illecito amministrativo possa colpire, oltre che le persone fisiche, anche le persone giuridiche (che, viceversa, sono ritenute insuscettibili di essere sanzionate dalla norma penale, essendo, la relativa responsabilità di carattere personale, riconducibile unicamente alle persone fisiche che hanno agito per l'ente).

Nel nostro ordinamento, l'affermarsi dei **principi dello Stato di diritto** ha comportato la tendenza del legislatore ad incrementare le figure degli illeciti penali, essendo tale forma di illecito collegata ad una serie di garanzie, sostanziali e processuali, inapplicabili alle ipotesi di illecito amministrativo.

Ben presto, però, l'«alluvione» delle norme penali, ovvero il moltiplicarsi degli illeciti di natura penale, ha comportato, da un lato, una tendenza da parte della giurisprudenza a disapplicare, di fatto, alcune fattispecie criminose a carattere bagatellare, dall'altro, il pericolo di una concreta paralisi nell'accertamento delle ipotesi di reato, atteso il numero sempre crescente di queste ultime.

Il legislatore italiano ha sentito, così, la necessità di procedere ad un'opera di complessiva **depenalizzazione**, per consentire un recupero di funzionalità dell'apparato di P.S. nell'accertamento dei più gravi reati.

Inizialmente, l'intervento in materia avvenne in maniera del tutto settoriale, con le L. 317 e 950 del 1967, che si limitarono alla *depenalizzazione* di alcune specifiche ipotesi contravvenzionali in materia di *circolazione stradale, regolamenti comunali e polizia forestale*.

Successivamente, con la L. 706/1975, si è avuto un *intervento* a carattere *più generale*, sancendo la **depenalizzazione di tutte le contravvenzioni sanzionate con la sola ammenda** (con alcune rilevanti eccezioni per quelle previste dal codice penale, dal T.U.L.P.S. etc.).

Con il D.P.R. 689/1981 si è, infine, esteso ancora di più l'ambito delle ipotesi criminose soggette a depenalizzazione (si è previsto, infatti, il venir meno dell'illiceità penale di tutte le contravvenzioni punite con la sola multa, in presenza, comunque, di alcune rilevanti eccezioni, espressamente contemplate) e circostanza ben più rilevante, sono stati dettati i principi fondamentali in materia di illecito amministrativo (v. *amplius* Cap. III).

B) Nel T.U.L.P.S.

Nel corso di quest'ultimo decennio, vi sono stati degli importanti interventi legislativi che hanno modificato i criteri di sanzionabilità anche delle norme contenute nel T.U.L.P.S.

La **L. 28 dicembre 1993, n. 562** (*Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari*) che rappresenta l'intervento più importante:

- la **L. 6 dicembre 1993, n. 499** (*Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro*);
- la **L. 28 dicembre 1993, n. 561** (*Trasformazioni di reati minori in illeciti amministrativi*).

Si tratta di tre leggi che prevedono interventi di trasformazione di reati contravvenzionali in illeciti amministrativi, nonché di modifiche per il trattamento sanzionatorio, mantenendo, tuttavia, la sanzione penale per una serie di reati specificatamente indicati.

In attuazione della delega prevista dalla L. 562/93, è stato emanato il **D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480**, che ha esteso le ipotesi di depenalizzazione ed ha contribuito alla *omogeneizzazione* delle relative **sanzioni amministrative**. Con l'introduzione di tale normati-

va è stato, quindi, aggiornato il sistema sanzionatorio, che oggi assume un carattere amministrativo invece che contravvenzionale. Sono state, così, elencate e sanzionate, nel nuovo articolo **17bis del T.U.L.P.S.**, tutte le violazioni del medesimo Testo, violazioni che costituiscono, oggi, illecito amministrativo. Analogamente, è stato introdotto l'art. **221bis nel T.U.L.P.S.**, per le violazioni delle disposizioni del Regolamento di esecuzione. Il nuovo articolo 17bis T.U.L.P.S. prevede *sanzioni pecuniarie* più elevate per le violazioni attinenti allo svolgimento di attività del tutto vietate o non autorizzate, ovvero all'inosservanza delle più importanti prescrizioni di legge che disciplinano le attività soggette ad autorizzazione. Sono, al contrario, *punite meno gravemente* le violazioni non direttamente collegate ad attività soggette ad autorizzazione, nonché l'inosservanza di prescrizioni di minore importanza.

Analoga ripartizione tra i due livelli sanzionatori è stata effettuata, attraverso l'art. 221bis, per le violazioni delle norme regolamentari.

5. Quadro riassuntivo

In particolare ai sensi dell'art. 17bis T.U.L.P.S.:

— sono punite con **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 516 a € 3.098 (1) le violazioni degli articoli del T.U. (2):

Da € 516 a € 3.098

- ▶ 59 (fuoco alle stoppie nei campi)
- ▶ 60 (obbligo di licenza per ascensori)
- ▶ 75bis (fabbricazione di pellicole cinematografiche)
- ▶ 76 (avviso di riprese cinematografiche), quando vi sia violazione di un divieto dell'Autorità
- ▶ 86 (licenza per esercizio pubblico o vendita di liquori)
- ▶ 87 (divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche)
- ▶ 101 (locale pubblico adibito a ufficio di collocamento o ufficio paga di operai)
- ▶ 104 (salari concessi in forma di bevande alcoliche)
- ▶ 115 (esercizio di agenzie di affari)
- ▶ 120, comma 2 (registro degli affari per gli esercizi pubblici)
- ▶ 121 (mestiere di ciarlatano)
- ▶ 135, comma 5 (compimento di operazioni diverse da quelle indicate nelle tabelle degli uffici di informazione); nonché la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 8 e 9

(1) L'articolo 51 della L. 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale*) prevede la conversione in euro delle sanzioni penali e/o amministrative. A decorrere, infatti, dall'1-1-2002, ogni sanzione amministrativa è tradotta in euro al tasso di conversione irrevocabilmente fissato dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (lire 1936,27). Qualora l'operazione di conversione produce un risultato con decimali questi vengono eliminati e la cifra è arrotondata.

(2) Per il pagamento in misura ridotta cfr. art. 16, L. 689/1981.

— sono punite con **sanzione amministrativa pecuniaria** di entità più ridotta, da € 154 a € 1.032 le violazioni degli articoli del T.U.:

Da € 154 a € 1.032

- ▶ 76, nel caso di fattispecie diverse dalla violazione al divieto dell'Autorità
- ▶ 81 (assistenza dell'Autorità di P.S. agli spettacoli pubblici)
- ▶ 83 (divieto di variazione di spettacoli iniziati senza il consenso dell'ufficiale di P.S.)
- ▶ 108 (esercizio dell'industria di affittacamere)
- ▶ 113, comma 5, (affissioni fuori dai luoghi prestabiliti)
- ▶ 120 (obbligo di registro giornale degli affari per le pubbliche agenzie)
- ▶ 126 (dichiarazione preventiva di commercio di cose antiche o usate)
- ▶ 128 (obbligo di registro per commerci di cose antiche o usate)
- ▶ 135 (registro per le agenzie di investigazione)
- ▶ 147 (comunicazione di cessione di immobili a stranieri)

Ai sensi dell'art. 221bis T.U.L.P.S.:

— sono punite con **sanzioni amministrative pecuniarie** da € 516 a € 3.098 gli articoli del Regolamento di esecuzione:

Da € 516 a € 3.098

- ▶ art. 156 Reg., omissione di pronto soccorso negli stabilimenti di bagni pubblici
- ▶ art. 187 Reg., rifiuto o altra discriminazione nella prestazione del proprio esercizio (salve le ipotesi del c.p.)
- ▶ art. 225 Reg., mancata esibizione del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi (abrogato ex art. 6, D.P.R. 311/2001)

— sono soggetti alla **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 154 a € 1.032 le violazioni indicate dall'art. 221bis comma 2:

Da € 154 a € 1.032

- ▶ 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, nonché gli articoli
- ▶ 230, co. 1, relativo alle uniformi delle bande musicali approvate dal prefetto (l'eccezione è prevista dal co. 3 relativo al divieto di portare le armi, per la quale violazione si applica l'art. 669 c.p.)
- ▶ 242, commercio di cose antiche o usate senza preventiva comunicazione al Sindaco. Non trova quindi più applicazione l'art. 706 c.p. (in relazione all'art. 126 T.U.L.P.S.) abrogato ex art. 13, L. 480/1994. Anche per gli oggetti di valore storico rimangono vigenti le disposizioni della L. 1062/1971

6. Le sanzioni amministrative accessorie

Accertata, da parte del pubblico ufficiale, la commessa violazione delle disposizioni indicate negli articoli 17bis e 221bis del testo unico, scaturisce l'obbligo per l'Autorità di applicare le sanzioni accessorie della **cessazione** o della **sospensione dell'attività**.

La disciplina di tali sanzioni è prevista dallo stesso testo unico (17ter e quater) non trovandosi specifico riferimento o rinvio nella L. 689/1981 la quale si occupa di regolare solo la sanzione accessoria della confisca.

L'**ordine di cessazione dell'attività** svolta illegittimamente (art. 17ter, commi 1, 3, 4 e 5 come modificato dall'art. 9, comma 5, L. 29-3-2001, n. 135 *Legge quadro in materia di turismo*), **deve essere comminato**:

- nei confronti di coloro che abbiano svolto l'attività vietata in **difetto** della prescritta **autorizzazione** a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in difetto di licenze, iscrizioni e «simili atti di polizia» disciplinati dallo stesso testo unico;
- nei confronti di coloro che abbiano **svolto illegittimamente un'attività** non soggetta ad autorizzazione di polizia, in via assoluta o in relazione alle circostanze di tempo e di luogo (es.: l'accensione di fuochi).

Nel caso di **attività svolta senza licenza**, quando la stessa può essere, in astratto, rilasciata, l'ordine deve essere adottato, di norma, dalla stessa **Autorità** competente al rilascio del titolo autorizzatorio prescritto, in mancanza dal **Questore**. Il Questore è parimenti competente a disporre la cessazione dell'attività illegittimamente *condotta, perché vietata*, quando la stessa non può formare oggetto di autorizzazione.

L'**ordine di sospensione dell'attività** è adottabile quando, pur trattandosi di attività condotta in costanza del prescritto titolo autorizzatorio, **sono violate le prescrizioni disposte dalla legge o dall'Autorità**.

La *sospensione* deve essere disposta *entro termini molto brevi e per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi*, necessario per uniformarsi alle prescrizioni violate.

Non si dà luogo alla esecuzione dell'ordine di sospensione se l'interessato dimostri di aver **sanato** nel frattempo le violazioni.

La sospensione può essere disposta dall'**Autorità** che ha rilasciato il titolo autorizzatorio (art. 17ter, comma 3), o facoltativamente dal **prefetto** come sanzione accessoria, comminata nell'**ordinanza-ingiunzione** che definisce il procedimento sanzionatorio principale (art. 17quater, comma 1).

L'art. 17quater prevede inoltre che la sanzione possa essere disposta dal giudice penale con sentenza di condanna in caso di connessione della violazione con un reato, ribadendo quanto già stabilito dall'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quadro sintetico del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie

Procedimento
(artt. 17ter e 15quater ss.)
T.U.L.P.S.

- ▶ Accertamento della violazione da parte del Pubblico ufficiale
- ▶ Obbligo di **trasmettere il verbale di contestazione** all'Autorità competente
 - Autorità che ha rilasciato l'Autorizzazione
 - Questore in caso di attività non soggette ad Autorizzazione

Procedimento
(artt. 17ter ss.)
T.U.L.P.S.

- ▶ L'Autorità competente entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di contestazione deve comunicare all'interessato **con decreto motivato** la *cessazione dell'attività o la sospensione di essa* per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi
- ▶ Non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione se l'interessato dimostri di avere sanato le violazioni
- ▶ Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. **100 T.U.L.P.S.** (pericolo per l'ordine pubblico o perché il locale è luogo di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose) **l'attività viene fatta cessare immediatamente** per ordine del Questore
- ▶ L'inosservanza delle disposizioni dell'Autorità è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.